

Ordine C.d.L. Caltanissetta Via Cimabue s.n. 93100 CALTANISSETTA TEL. 0934/552055 FAX.0934/542319

e-mail <u>cpo.caltanissetta@consulentidellavoro.it</u>

pec. <u>Ordine.caltanissetta@consulentidellavoropec.it</u>

Sito Internet: www.cdlcl.it

Prot. n. 736/2015

Ai Colleghi Consulenti del Lavoro Loro Sedi

Oggetto: Nuovo regolamento F.C.O.

Caro collega,

poiché rileviamo qualche divergenza interpretativa in ordine alla partecipazione ad eventi validi ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, con la presente desideriamo ricordare a tutti noi, che dal 1 Gennaio 2015 è entrato in vigore il nuovo regolamento sulla formazione continua obbligatoria.

Lo stesso, all'art. 4 "Eventi formativi", recita testualmente:

- " 1. La scelta degli eventi formativi è rimessa all'autonomia del Consulente del Lavoro.
- 2. Gli eventi formativi sono organizzati dai Consigli Provinciali, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, in conformità a quanto previsto dagli artt. 2 e 9 del presente regolamento. Per eventi formativi si intendono: i convegni, i seminari, le tavole rotonde, gli esami e master universitari, i corsi e ogni altro evento conforme ai criteri di cui al successivo art. 9.
- 3. I Consigli Provinciali provvedono, direttamente o in collaborazione con soggetti terzi, all'organizzazione di eventi formativi in misura tale da garantire ai propri iscritti il conseguimento nel biennio dei crediti necessari.
- 4. Gli eventi formativi possono essere organizzati anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dal Consiglio Nazionale, come disposto dall'art. 7, comma 2, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, con le modalità di cui all'art. 8 del presente regolamento.
- 5. Il 40% (quaranta per cento) dei crediti può essere conseguito con l'utilizzo della tecnologia elearning. Su richiesta motivata dell'iscritto, o per motivi di carattere generale, il Consiglio Provinciale può autorizzare una percentuale superiore.
- 6. Con determina del Consiglio Nazionale sono stabilite le linee guida attuative del comma 5 del presente articolo. "

In riferimento al comma 4, ti faccio presente che non possono essere riconosciuti crediti formativi per la partecipazione ad eventi organizzati da enti non accreditati dal Consiglio Nazionale, giusta autorizzazione del Ministero vigilante.

Ad oggi, l'unico ente di formazione accreditato risulta essere EUROCONFERENCE.

Sono altresì validi, ai fini della FCO anche i crediti maturati a seguito di partecipazione ad eventi organizzati dal altri ordini professionali, appartenenti alla sfera giuridico-economica, attinenti alle

materie di cui all'art. 2 del regolamento (come precisato all'art. 3 comma 3 lett. d delle indicazioni operative, nonché nella circolare n. 1110 del 18/12/2014 del CNO).

Relativamente a quanto sopra esposto, non dovrà essere presentata al C.P.O. la richiesta di validazione dei crediti formativi, entro 30 giorni dalla partecipazione agli eventi,.-

Nell'augurarti un buon lavoro ti porgo

Cordiali saluti

